

D.d.s. 1 agosto 2017 - n. 9453
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 12 sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 2490 del 25 gennaio 2017 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2017 e anni successivi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Visti:

- il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Richiamati altresì:

- il regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, che costituisce la base normativa per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative a requisiti di ammissibilità, agli impegni previsti nell'ambito delle misure e operazioni (art. 35), e ad altri obblighi (art. 13, art. 16, art. 19);
- il regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento delegato UE n. 1393/2016 della Commissione, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione UE n. 1394/2016 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2017)

2549 del 12 aprile 2017 che approva la richiesta di modifica al Programma presentata il 17 marzo 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020»;

Vista la comunicazione dell'Assessore Fava alla Giunta regionale della Lombardia del 4 maggio 2017 avente ad oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020»;

Visti i seguenti decreti del MIPAAF:

- decreto n. 6513 del 18 novembre 2014 «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013» così come integrato dal d.m. n. 1420 del 26 febbraio 2015 «Disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013» che definisce a livello nazionale tra l'altro le caratteristiche dell'agricoltore in attività e l'attività agricola intesa come definizione dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione e l'attività agricola minima;
- decreto n. 2490 del 25 gennaio 2017 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» che abroga il precedente decreto ministeriale n. 3536 del 8 febbraio 2016, e che individua tra l'altro la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative per mancato rispetto degli impegni e degli altri obblighi previsti dalle misure e operazioni dello Sviluppo Rurale;

Vista la d.g.r. n. X/3351 del 1 aprile 2015 relativa alla «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013» e s.m.i.;

Visto il Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 13307 del 15 dicembre 2016 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del bando anno 2017 per la Misura 12 - Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» e s.m.i.;

Considerato che, ai sensi del reg. UE n. 1306/2014 ed in particolare degli articoli 63 e 64, in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura o degli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, la riduzione dell'importo del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto/pagamento è definita come sanzione amministrativa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24 «Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale» del d.m. n. 2490/2017, sono stati individuati i seguenti elementi:

- le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione su cui viene calcolata la sanzione amministrativa ossia la riduzione/esclusione del premio previsto;
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa;

Considerato che l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni ed altri obblighi riguarda aspetti di competenza rispettivamente dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull'opportunità di disciplinare la materia in un unico documento, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento;

Visto l'allegato 1 al presente provvedimento denominato «PSR 2014-2020 - Misura 12 Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 - Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni, altri obblighi e condizioni di ammissibilità», che stabilisce:

- le sanzioni amministrative erogate in caso di inadempienza degli obblighi generali previsti dall'articolo 13 del reg. UE n. 809/2014, dall'articolo 72 par. 1 del reg. UE n. 1306/2013 e dall'articolo 19 bis del Reg. UE n. 640/2014 e s.m.i.;
- le percentuali di riduzione e i casi di esclusione dal premio a seguito di inadempienze agli impegni o altri obbli-

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 04 agosto 2017

ghi previsti dal bando della Misura 12 Sottomisura 12.1, calcolate in base alla gravità, entità e durata;

Preso atto che il sopra richiamato allegato 1:

- è stato predisposto di concerto tra la Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale della Direzione Generale Agricoltura e la Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'Organismo Pagatore Regionale, ciascuna per le parti di propria competenza, reciprocamente condivise;
- disciplina in forma univoca ed organica l'applicazione a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni ed altri obblighi, riferite alla Misura 12 - Sottomisura 12.1;

Ritenuto pertanto necessario approvare il sopra citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale, individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. X/5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1 «PSR 2014-2020 - Misura 12 - Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 - Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni, altri obblighi e condizioni di ammissibilità», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it - sezione «Monitoraggio e Valutazione» - sottosezione «Quadro sanzionatorio»;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Alessandro Nebuloni

— • —

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Autorità di Gestione

Organismo Pagatore Regionale

PSR 2014 - 2020
MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.01 “PAGAMENTI
COMPENSATIVI PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000”
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI
PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI, ALTRI OBBLIGHI E CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITA’

SOMMARIO

1. PREMESSA

PARTE GENERALE

2. DEFINIZIONI

3. OBBLIGHI GENERALI

3.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

3.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

3.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

3.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

4. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI MISURA, DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ALL'ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA

4.1 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE AI SENSI DELL'ART. 35 DEL REG. (UE) N. 640/2014

5. CASISTICHE DI ESCLUSIONE DAL PREMIO PREVISTO DALL'OPERAZIONE

5.1 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO

5.2 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO E PER L'ANNO SUCCESSIVO IN CASO DI INADEMPIENZE DEFINITE GRAVI

5.3 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO SUCCESSIVO PER INADEMPIENZA INTENZIONALE DI CONDIZIONALITA' AI SENSI DELL'ART.75 DEL REG. UE N. 809/2014

PARTE SPECIFICA

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

7 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'

8 IMPEGNI DI MISURA

8.1. IMPEGNI DI MISURA SPECIFICI PER LE DIVERSE OPERAZIONI

8.2. IMPEGNI DI MISURA COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI: MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA

1. PREMESSA

Il Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, avente ad oggetto *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*, dà attuazione al regolamento (UE) n. 640/2014, individuando, tra l'altro, la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal premio comunitario, da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni riferiti alle misure di cui al regolamento. (UE) n. 1305/2013 e, all'art. 24 *“Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale”*, demanda alle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) delle Regioni e Province Autonome l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione di:

- a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- b) livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6 del DM n. 3536/2016;
- c) requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa.

Il presente documento disciplina pertanto a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'art. 24 del sopracitato DM n. 2490/2017, con riferimento alla Misura 12, Sottomisura 12.01 *“Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000”* del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito PSR 2014-2020). Tale sottomisura è composta da 4 operazioni:

- Operazione 12.1.01 – Salvaguardia di torbiere;
- Operazione 12.1.02 – Conservazione di canneti, cariceti, molinieti;
- Operazione 12.1.03 – Conservazione di coperture erbacee seminaturali;
- Operazione 12.1.04 – Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica.

Il documento riassume tutte le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario.

L'applicazione di tali riduzioni/esclusioni avviene secondo l'ordine stabilito dall'art.6 del Reg. (UE) n. 809/2014.

In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse così come previsto all'art. 7 del Reg. (UE) n. 809/2014.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari non si applicano alla Sottomisura 12.1.

Il documento è stato redatto congiuntamente dalle Strutture dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

PARTE GENERALE

2. DEFINIZIONI

MISURA/SOTTOMISURA – è un insieme di operazioni che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità/focus area dell'Unione in materia di sviluppo rurale previste dall'art. 5 del Reg. UE n. 1305/2013.

OPERAZIONE – progetto, contratto, azione o gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione di un obiettivo specifico (focus area) collegato alla misura/sottomisura.

DOMANDA DI SOSTEGNO – è la domanda di partecipazione ad un regime di aiuto ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013.

DOMANDA DI PAGAMENTO – è la domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Reg. UE n. 1305/2013.

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce ad una operazione del PSR 2014-2020. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione del premio fino all'esclusione.

GRUPPO DI IMPEGNI – insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ – è l'impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile all'impegno di misura sottoscritto dal beneficiario.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di sostegno/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno.

GRUPPO DI CULTURA – insieme di superfici a cui si riconosce il medesimo premio unitario per ettaro.

SOI – Superficie Oggetto d'Impegno che è stata richiesta con la domanda di aiuto/pagamento.

SUPERFICIE DETERMINATA – la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (Reg. UE n. 640/2014 art. 2 paragrafo 1, punto 23, lettera b)).

SANZIONE AMMINISTRATIVA – una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la conseguenza prevista per le inadempienze rilevate. Il montante può essere rappresentato dall'importo dovuto per la Misura, Sottomisura, Operazione o gruppo cultura.

INADEMPIENZA – è un mancato rispetto degli impegni o degli obblighi.

RIDUZIONE DEL PREMIO PER INADEMPIENZA DEGLI IMPEGNI DI MISURA – è calcolata in percentuale sul premio richiesto con la domanda di sostegno/pagamento in base ai 3 parametri (gravità-entità-durata) previsti all'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

GRAVITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

ENTITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

DURATA DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

GED – Gravità, Entità, Durata.

AZIONE CORRETTIVA – in caso di inadempienza ad un impegno di misura che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali della misura stessa e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi è prevista, ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) n. 640/2014, un'azione correttiva. L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa.

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende dal fatto che sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni durante l'intero periodo di programmazione 2014 - 2020 per lo stesso beneficiario o la stessa misura o operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga.

REVOCA – s'intende il recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg. UE n. 1306/2013 e del Titolo III – Controlli, Capo II – Controlli Amministrativi nell'ambito del Sistema Integrato del Reg. UE n. 809/2014. Tale sistema è completato da controlli in loco.

CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg. UE n. 1306/2013 e del Titolo III – Controlli, Capo III – Controllo in loco nell'ambito del Sistema Integrato del Reg. UE n. 809/2014. Tale controllo a campione può realizzarsi come controllo documentale, su documentazione materiale o digitale, e come controllo in campo che comprende rilievi, misurazioni e confronti.

SIS.CO (Sistema delle Conoscenze) – Sistema Informativo di Regione Lombardia per l'Agricoltura, che rappresenta lo strumento con cui la Regione Lombardia realizza e partecipa al Sistema integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

OPR – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia.

UTR – Uffici territoriali regionali della Regione Lombardia istituiti con DGR n. 4774 del 28/1/2016.

3. OBBLIGHI GENERALI

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per le misure connesse alla superficie e agli animali, che sono soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

TABELLA 1 – INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI GENERALI		
TIPOLOGIE OBBLIGHI	TIPO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI INADEMPIENZA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LASANZIONE
Presentazione delle domande di sostegno/pagamento entro la scadenza dei termini (Reg. UE n. 809/2014, art. 13)	Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014)	Sottomisura
Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (Reg. UE n. 1306/2013, art. 72, par. 1)	Riduzione (art. 16 del Reg. (UE) n. 640/2014).	Sottomisura
Dichiarazione corretta dell’effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda di sostegno/pagamento	Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 1 comma 7) del Reg. (UE) n. 1393/2016, che introduce l’art. 19 bis nel Reg. UE n. 640/2013).	Gruppo coltura

3.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014, le domande annuali di sostegno/pagamento devono essere presentate entro il termine del **15 maggio di ogni anno** (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea). Qualora il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, sia un sabato o un giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di presentazione in ritardo della domanda iniziale:

- si applica una riduzione del contributo, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all’interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

3.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di sostegno/pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell’azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all’art. 67, paragrafo 2 del Reg. UE n. 1306/2013.

Ai sensi dell’art. 16 del Reg. UE n. 640/2014, se per un dato anno un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda di pagamento e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l’importo complessivo dei pagamenti che gli spettano per l’anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell’omissione.

In Regione Lombardia, la riduzione dell’importo spettante è stata così determinata:

(sup tot dichiarata in domanda) – (sup tot dichiarata in domanda + sup. tot. non dichiarata) = X

- Se X rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è <= 3% → nessuna riduzione;
- se X rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è > 3% e <= 15% → 1% riduzione;
- se X rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è > 15% → 3% riduzione.

3.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL’EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Il beneficiario non deve sovra-dichiarare le superfici per gruppo coltura. Si configura una sovra-dichiarazione qualora la superficie dichiarata per il gruppo coltura risulti superiore alla superficie determinata con i controlli amministrativi e/o in loco.

Secondo l'art. 1, comma 7) del Reg. UE n. 1393/2016, che ha previsto l'inserimento dell'art. 19 bis nel Reg. UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazione il sostegno è calcolato sulla superficie determinata per il gruppo di coltura, con le seguenti modalità.

TABELLA 2 – SOVRA DICHIARAZIONE - ART. 19 bis – REG. UE N. 640/2014	
DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE
1) Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulta inferiore o uguale al 3% o a 2 ha	Il premio viene calcolato sulla base della superficie determinata senza l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa
2) Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulta superiore al 3% o a 2 ha	Il premio viene calcolato sulla base della superficie determinata e ridotto di una quota pari a 1,5 volte la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura (SANZIONE PIENA).
3) Se la sanzione amministrativa di cui al precedente punto 2), è stata calcolata per la prima volta ¹ e la percentuale di difformità è inferiore o uguale al 10%	Il premio viene calcolato sulla superficie determinata e ridotto di una quota pari a 0,75 volte la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura (SANZIONE RIDOTTA). NB: nel caso di più gruppi di coltura richiesti in domanda la sanzione ridotta può essere applicata soltanto se tutti i gruppi di coltura rientrano nella casistica del punto 3.
4) Se in un dato anno è stata erogata una sanzione amministrativa ridotta (es ANNO CAMPAGNA 2017) così come calcolata al precedente punto 3), e in un altro anno del periodo di programmazione (es. ANNO CAMPAGNA 2018 o 2019 o 2020) si rileva che la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a livello di gruppo di coltura è superiore al 3% o a 2 ha (anche se non relativo al gruppo di coltura su cui è stata rilevata al precedente controllo la casistica di cui al punto 3)	Il premio per l'anno in cui è stata rilevata per la seconda volta la differenza di superficie (ANNO campagna 2018 o 2019 o 2020) viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a 1,5 volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura (SANZIONE PIENA). Inoltre il beneficiario deve versare l'importo corrispondente alla quota calcolata sulla base della sanzione ridotta relativa alla precedente annualità (ANNO CAMPAGNA 2017).

- Per il calcolo delle percentuali: (sup. dichiarata – sup. determinata) /sup. determinata -

La sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata. Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 640/2014, il pagamento viene riconosciuto sulla superficie dichiarata qualora la differenza tra (superficie dichiarata) e (superficie determinata) risulti inferiore o uguale a 0,1 ha.

3.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio NON viene riconosciuto ed inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie di cui alla **“TABELLA 2 SOVRA DICHIARAZIONE, ART. 19 bis REG. UE N. 640/2014”** nei seguenti due casi:

- qualora, durante i controlli in loco nell'ambito del PSR 2014 - 2020, si accertasse per una data superficie che la coltura richiesta a premio dal richiedente appartiene ad un gruppo coltura diverso da quello accertato in campo.
- qualora, durante i controlli amministrativi e in loco nell'ambito del PSR 2014 - 2020, si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda.

¹ Per la prima volta si intende a partire dall'anno di domanda 2016.

4. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI MISURA, DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA MINIMA

In caso di infrazione degli impegni e di altri obblighi previsti dalla normativa dell’Unione europea, come i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l’attività agricola minima, si applicano delle riduzioni fino all’esclusione dell’importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo in coerenza con quanto previsto dall’allegato 4 del DM n. 2490/2017.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni di misura affini sono stati riuniti in gruppi di impegni. Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l’inadempienza riscontrata, ogni impegno è stato collegato al gruppo di coltura o all’operazione oppure all’intera misura, secondo la pertinenza.

L’inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - le conseguenze dell’inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall’impegno;
- Entità - gli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme;
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l’effetto dell’inadempienza.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazioni (1, 3, 5) relativi a gravità entità e durata (GED) per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del **valore medio** del GED.

Nell’ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio del GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio del GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x >= 5,00	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, previa applicazione di quanto specificato ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2, e si determina la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti ai gruppi coltura o all’operazione o alla misura.

Per la misura 12 il montante è sempre l’operazione.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta il calcolo delle riduzioni in % da applicare ad uno stesso montante, qualora sia riscontrata la violazione di più gruppi di impegni afferenti.

Gruppo impegni	di	Impegni di Misura	Calcolo GED per infrazione agli impegni di misura	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% decurtazione cumulativa GRUPPO impegni	di	Montante a cui si applica la sanzione amministrativa
IMPEGNO VIOLATO A		Impegno A	G=3, E=1, D=5	3	3+3,66+1=7,66	10%		Operazione
		Impegno A2	G=5, E=3, D=3	3,66				
		Impegno A3	G=1, E=1, D=1	1				
IMPEGNO VIOLATO C		Impegno C	G=1, E=1, D=1	1	1+1=2	3%		Operazione
		Impegno C2	G=1, E=1, D=1	1				

Per il montante “Operazione” la percentuale di decurtazione da applicare al premio “Operazione” è pari a 13%;

Gli impegni violati possono essere riferiti a impegni specifici di Misura e ai criteri relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all’attività agricola minima.

4.1 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE AI SENSI DELL’ART. 35 DEL REG. (UE) N. 640/2014

Si ha la ripetizione di un’inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni nell’ambito del periodo di programmazione 2014 - 2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento. Qualora sia accertata un’inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente ed escluso per l’anno successivo, come specificato al successivo paragrafo 5.2.

Un’inadempienza si definisce **grave** quando gravità, entità e durata sono di livello massimo (GED = 5-5-5) e l’inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi oppure quando si ha la ripetizione di una violazione dell’impegno di misura e contemporaneamente del relativo impegno pertinente di condizionalità, così come descritta al precedente paragrafo.

Nel caso di ripetizione di un’inadempienza **non grave**, quando cioè il livello massimo (GED 5-5-5) ricorre una sola volta o non ricorre affatto, la % di decurtazione del premio, calcolata a livello di gruppo di impegni, viene raddoppiata (6%, 10%, 20%).

5. CASISTICHE DI ESCLUSIONE DAL PREMIO PREVISTO DALL'OPERAZIONE

5.1 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO

In caso di **ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo **svolgimento regolare del controllo in loco** previsto nell'ambito del PSR 2014-2020, il beneficiario viene escluso dal premio, con relativa revoca degli importi già erogati nell'anno dell'accertamento (cfr. art. 59, comma 7 del Reg. UE n. 1306/2013).

5.2 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO E PER L'ANNO SUCCESSIVO IN CASO DI INADEMPIENZE DEFINITE GRAVI

Di seguito si esplicitano le casistiche che comportano l'esclusione di un beneficiario dalla misura o tipologia di operazione **per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo** con relativa revoca degli importi già erogati nell'anno dell'accertamento:

1. rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione di una medesima infrazione con i livelli massimi di gravità, entità e durata (art. 17 del DM n. 2490/2017);
2. rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione, nel corso del residuo periodo di impegno, della stessa infrazione relativa ad uno o più impegni di misura E contemporaneamente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili (art. 17 del DM n. 2490/2017);
3. rilevazione di prove false dichiarate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni (art. 35 comma 6 del Reg. (UE) n. 640/2014) ;
4. riscontro, durante i controlli in loco, delle seguenti irregolarità, definite come gravi da Regione Lombardia:
 - tutta la superficie accertata pari a zero per tutte le particelle richieste a premio in domanda;
 - difformità tra la superficie totale richiesta a premio e la superficie accertata superiore al 20% della superficie accertata che interessa 2 annualità nell'ambito della programmazione;
 - difformità tra la superficie totale richiesta a premio e la superficie accertata compresi tra il 3% e il 20% della superficie accertata che interessa 3 annualità nell'ambito della programmazione.

5.3 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO SUCCESSIVO PER INADEMPIENZA INTENZIONALE DI CONDIZIONALITA' AI SENSI DELL'ART.75 DEL REG. UE N. 809/2014

Nei casi in cui sia accertata la ripetizione di una o più infrazioni intenzionali di condizionalità a carico dello stesso beneficiario, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 8 del D.M. 2490/2017: l'inadempienza intenzionale viene considerata estrema in termini di portata, gravità o durata, così come previsto dall'art. 75 del Reg. UE n. 809/2014.

Al beneficiario saranno applicate le seguenti riduzioni ed esclusioni:

- percentuale di riduzione del relativo premio, così come prevista dal Manuale OPR dei controlli di condizionalità, per la reiterazione delle infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la violazione;
- esclusione dal pagamento per la Misura 12 nell'anno civile successivo all'anno di accertamento della violazione, senza però revoca degli importi già erogati.

PARTE SPECIFICA

Fermo restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali di cui ai precedenti paragrafi, possono essere applicate riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando della misura 12 – sottomisura 12.01, per le operazioni 12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 e 12.1.04 per il mancato rispetto di:

- ✓ Condizioni di ammissibilità
- ✓ Obblighi di condizionalità
- ✓ Impegni di Misura specifici per le diverse operazioni
- ✓ Impegni di Misura comuni a tutte le operazioni: Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all'attività agricola minima

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Il soddisfacimento delle *CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ* previste dal bando delle differenti Operazioni è verificato sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ricevibilità/ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Le condizioni di ammissibilità riportate nel bando vengono verificate sul 100% delle domande di sostegno/pagamento. I controlli sono effettuati tramite il sistema informativo di Regione Lombardia (SISCO). In SISCO confluiscono tutti i dati e le informazioni contenute in diverse banche dati (es. registro Imprese della Camera di Commercio, Anagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze, Catasto Terreni del Ministero delle Finanze, Sistema informativo geografico (GIS) con rilevazione fotografiche fornite da SIAN, Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità).

Al momento della presentazione della domanda elettronica su SISCO, il sistema informativo effettua i controlli riportati nella seguente Tabella 3. Tali controlli verificano la ricevibilità/ammissibilità della domanda e delle operazioni richieste a premio.

Si precisa che alcuni dei suddetti controlli vengono ripetuti durante le fasi istruttorie di pagamento dell'anticipo e del saldo; le conseguenze di un mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità comportano l'esclusione dal premio sul montante (sottomisura, operazione) così come indicato nella prima colonna della seguente Tabella 3.

TABELLA 3 - PSR 2014-2020				
MISURA 12- Sottomisura 12.01 “PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000”				
CHECKLIST DI RICEVIBILITÀ/AMMISSIBILITÀ				
ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE	n. Domanda:			
	CUAA azienda:			
	Ragione sociale:			
	Indirizzo: C.A.P.			
	Comune/Provincia			
MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE	Tipologia di Domanda			
(Sottomisura 12.1)	Domanda presentata entro i termini	SI	NO	
(Sottomisura 12.1)	Domanda presentata in ritardo con riduzione percentuale dell’aiuto	SI	NO	
(Sottomisura 12.1)	Presenza della firma digitale	SI	NO	
(Sottomisura 12.1)	Il richiedente è titolare di una P.IVA aperta alla data del 1° gennaio dell’anno di presentazione della domanda	SI	NO	
(O) - PARTICELLA	Le particelle richieste a premio sono regolarmente condotte nel periodo di riferimento	SI	NO	
	Il richiedente ha aderito all'Operazione 12.1.01 "salvaguardia di torbiere"	SI	NO	
	Il richiedente ha aderito all'Operazione 12.1.02 "conservazione di canneti, cariceti, molinieti"	SI	NO	
	Il richiedente ha aderito all'Operazione 12.1.03 "conservazione di coperture erbacee seminaturali"	SI	NO	
	Il richiedente ha aderito all'Operazione 12.1.04 "gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica"	SI	NO	
(O)	Operazione 12.1.01 "salvaguardia di torbiere" il richiedente ha un codice di allevamento bovino/bufalino, equino, ovino, caprino	SI	NO	NP
(O)	Operazione 12.1.01: Il centro aziendale zootecnico è sito in Lombardia	SI	NO	NP
(O)	Operazione 12.1.01: Il codice allevamento è intestato al richiedente con codice di allevamento attivo	SI	NO	NP
(O)	Operazione 12.1.01: La consistenza media dichiarata dell'allevamento è > 0 nell'anno in corso	SI	NO	NP
(O) - PARTICELLA	Le particelle richieste a premio ricadono totalmente o parzialmente negli Habitat ricadenti nei siti Natura 2000 ammissibili così come individuati dal bando	SI	NO	
	I codici coltura rientrano tra quelli ammissibili e sono correttamente abbinati alla relativa operazione	SI	NO	
(O)	E' rispettata la Superficie minima di ammissibilità per le singole operazioni richieste	SI	NO	

7 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'

I beneficiari della Misura 12 sono tenuti al rispetto degli obblighi di *CONDIZIONALITÀ* previsti dal Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità e le conseguenze relative al mancato rispetto dei medesimi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità dell'OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

8 IMPEGNI DI MISURA

Gli impegni di misura si dividono in:

- Impegni di Misura specifici per le diverse operazioni;
- Impegni di Misura comuni a tutte le operazioni: Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all'attività agricola minima.

Per ciascun impegno di misura sono state predisposte delle tabelle che riportano gli impegni di Misura, accorpati per "gruppo di impegni" affini che sono verificati dai funzionari UTR/Provincia di Sondrio durante i controlli in loco nell'ambito del PSR 2014 - 2020.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

8.1. IMPEGNI DI MISURA SPECIFICI PER LE DIVERSE OPERAZIONI

Di seguito si riportano le tabelle che riepilogano gli impegni specifici previsti dal bando per le singole operazioni.

- ❖ **TABELLA 4:** MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 – OPERAZIONE 12.1.01 **"SALVAGUARDIA DI TORBIERE"** (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE;
- ❖ **TABELLA 5:** MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 – OPERAZIONE 12.1.02 **"CONSERVAZIONE DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI"** (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE;
- ❖ **TABELLA 6:** MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 – OPERAZIONE 12.1.03 **"CONSERVAZIONE DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI"** (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE;
- ❖ **TABELLA 7:** MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 – OPERAZIONE 12.1.04 **"GESTIONE NATURALISTICA DEI PRATI A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA"** (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE.

Tabella 4: MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 – OPERAZIONE 12.1.01 “SALVAGUARDIA DI TORBIERE” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
DIVIETO DI PASCOLAMENTO	Divieto di pascolamento sulle torbiere E Presenza di tracce di pascolamento nelle aree esterne alla SOI (torbiera)		(3): Superficie violata inferiore o uguale al 5 % della SOI (Torbiera) (5): Superficie violata superiore al 5% della SOI (Torbiera)	(5)	(5)		Operazione Se la superficie violata è > o uguale al 10% della SOI, il premio non viene riconosciuto. OPPURE Assenza di pascolamento nelle aree esterne alla SOI
POSATURA DI RECINZIONI ELETTRIFICATE	Posatura di recinzioni elettrificate fisse per tutto il periodo di pascolamento e mantenute in efficienza		(3): recinzioni presenti ma non mantenute in efficienza (5): mancata posatura di recinzioni ²	Segue l'entità	Segue l'entità		Operazione
DOCUMENTAZIONE PREVISTA	Presenza di copia del modello 7 o del modello 4, rilasciato da ATS e del registro di alpeggio		(5)	(5)	(5)		Operazione

² Qualora ci fossero più superfici a pascolo da recintare, la mancata posatura di recinzioni anche in una sola di queste superfici si configura come infrazione per tutta la superficie richiesta a premio.

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 04 agosto 2017

Tabella 5: MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 – OPERAZIONE 12.1.02 “CONSERVAZIONE DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI” – (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
DIVIETO DI CAMBIARE LA DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO	Divieto di cambiare la destinazione d'uso del suolo		(5)	(5)	(5)		Operazione Se la superficie violata è > o uguale al 10% della SOI, il premio non viene riconosciuto.

Tabella 6: MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 – OPERAZIONE 12.1.03 “CONSERVAZIONE DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI” – (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
DIVIETO DI CAMBIARE LA DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO	Divieto di cambiare la destinazione d'uso del suolo		(5)	(5)	(5)		Operazione Se la superficie violata è > o uguale al 10% della SOI, il premio non viene riconosciuto.

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 04 agosto 2017

Tabella 7: MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 – OPERAZIONE 12.1.04 “GESTIONE NATURALISTICA DEI PRATI A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
RINUNCIA AL PASCOLAMENTO	Divieto di pascolamento nelle aree oggetto di impegno		(5)	(5)	(5)		Operazione
MANTENERE LE PROPORZIONI DI PRATO SFALCIATO E NON SFACIATO COME PREVISTO DAL BANDO	Mantenimento della corretta proporzione tra prato sfalcato (85%) e prato non sfalcato (15%)		(3): % di prato non sfalcato compreso tra il 15% e il 10% (compreso) (5): % di prato non sfalcato < del 10%	(5)	(5)		Operazione Se la superficie di prato non sfalcato è < o uguale al 5%, il premio non viene riconosciuto.
	Mantenimento delle porzioni di prato non sfalcato fino al 31 agosto		(5)	(5)	(5)		
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali		(3)	(3)	(3)		Operazione
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali		(1)	(1)	(1)		Operazione

8.2. IMPEGNI DI MISURA COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI: MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA

Di seguito si riportano la **Tabella 8** "VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO ALLA COLTIVAZIONE e **Tabella 9** "VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO e ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE" relative ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all'attività agricola minima previsti dal Regolamento UE n. 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c), declinati a livello nazionale dal DM n. 6513 del 18/11/2014 e dal DM n. 1420 del 26/2/2015 e a livello regionale dalla DGR n. 3232 del 6/03/2015 e dalla DGR n. 3697 del 12/06/2015. In caso di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto dalla Sottomisura 12.1, gli impegni elencati in ciascuna tabella sono considerati come un unico gruppo di impegni e vengono verificati a livello di SOI, con l'eccezione dell'operazione 12.1.01 la cui verifica viene effettuata a livello di SAU a pascolo.

TABELLA 8				
VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO ALLA COLTIVAZIONE				
ELENCO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
TUTTE LE COLTURE (compresi i terreni a riposo) e le COLTURE PERMANENTI L'attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica è idonea a: <ul style="list-style-type: none">• prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi• limitare la diffusione delle infestanti• mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali PRATO PERMANENTE diverso dal pascolo: effettuare almeno uno sfalcio l'anno che non danneggi il cotico erboso con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione	(5)	(5)	(5)	Operazione Se la superficie interessata dalla violazione supera il 10% della SOI riferita ad un dato gruppo coltura, tale gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.

TABELLA 9 VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO e ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE ³				
ELENCO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
PRATO PERMANENTE inteso come pascolo: Almeno uno sfalcio annuale O Altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo O Pascolamento (unica pratica valida per i pascoli magri) rispettando: - <u>Carico minimo 0,2 UB/ha</u> (tale carico è riferito all'anno di presentazione della domanda con capi detenuti dal richiedente e appartenenti a codice di allevamento intestati al medesimo richiedente). E - <u>Durata del pascolamento</u> (complessivamente pari ad almeno 45 giorni anche non consecutivi)				Operazione Se sulla SOI a pascolo/prato permanente non viene effettuata alcuna pratica agronomica o il pascolamento NON rispetta i parametri del carico minimo e della durata minima di pascolamento, il gruppo coltura viene escluso dal relativo premio. ECCEZIONE PER L'OPERAZIONE 12.1.01 SUL PASCOLAMENTO: Se sulla SAU a pascolo, il pascolamento NON rispetta i parametri del carico minimo e della durata minima di pascolamento, il gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.

³ Prati permanenti naturalmente mantenuti con una pendenza superiore al 30% e situati a una altitudine uguale o superiore: ALPI OCCIDENTALI = 2000 mt; ALPI ORIENTALI = 1800 mt; APPENNINI = 1700 mt